

TRIBUNALE DI COSENZA

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA GIUSI IANNI

PROCEDURA N. 3/2019

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

(ex art. 7, comma 1, L. n. 3/2012)

Proposta integrata del piano relativo all'accordo di ristrutturazione dei debiti

Relazione del professionista incaricato: D.ssa Celestina Foti



La sottoscritta dott.ssa Celestina Foti, visto il provvedimento del Giudice dott.ssa Giusi Ianni del 20 luglio 2019 con il quale si chiedeva di presentare una proposta integrata di piano in ordine alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata nell'interesse dei Sigg. Ettore Bilotta e Teresa Aloe, depositata in data 7 luglio 2019 e, richiamata integralmente la propria relazione depositata in data 4 giugno 2019, con la presente deposita la seguente proposta integrativa e la relativa documentazione.

ATTIVITA' COMPIUTE

A seguito dei rilievi mossi dalla nota dell'Agenzia delle Entrate riguardanti una serie di atti dispositivi posti in essere dai ricorrenti, in data 22/07/2019 si riceveva il provvedimento per mezzo del quale il Giudice Delegato concedeva, in via eccezionale, un ulteriore termine per integrare la proposta in merito ai punti sollevati nella nota.

Inoltre, con riferimento all'atto serie 1T n. 1101 del 18/04/2019 la sig.ra Aloe Teresa diveniva socia accomandataria, amministratore e legale rappresentante della società BILPER di Daniele Bilotta & C. sas e, pertanto, si chiedeva di verificare gli ulteriori debiti conseguenti all'assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile della BILPER sas e valutare se, quest'ultima, "sia soggetto fallibile, ex art.147, co. 1, L.f., mediante produzione dei bilanci relativi all'ultimo triennio di attività della predetta società (essendo la fallibilità condizione ostativa all'accesso alla procedura di sovraindebitamento ex art. 7,co. 2, lettera a, l. 3/2012)".

Alla ricezione del suddetto provvedimento, immediatamente la scrivente avvisava verbalmente e telefonicamente il ricorrente della necessità di reperire con urgenza la documentazione richiamata.

In data 5 agosto 2019 non avendo avuto riscontro positivo, la scrivente inviava una mail ordinaria al ricorrente sollecitando l'invio della documentazione.



In data 7 agosto si riceveva dal consulente del ricorrente solo una parte della documentazione richiesta, tuttavia insufficiente e, pertanto, si chiedeva di reperire l'ulteriore documentazione.

Tale richiesta veniva reiterata in data 21 agosto allorquando si sollecitava nuovamente l'invio della documentazione completa fissando un termine perentorio al 23 agosto.

In data 22 agosto si riceveva una mail ordinaria dal consulente il quale comunicava che la richiesta gli perveniva nel pieno periodo feriale e "vista l'occorrenza di più esercizi necessita del tempo, dall'apertura dello studio, per poter dar seguito alla richiesta" era, dunque, impossibilitato a darvi corso.

Pertanto, il 23 agosto la scrivente chiedeva una proroga del termine di deposito al fine di poter elaborare e presentare una proposta integrata di piano e documentazione integrativa secondo quanto indicato nel provvedimento.

Il Giudice Delegato concedeva una proroga di 20 giorni e pertanto la nuova scadenza del termine per il deposito della proposta integrativa veniva fissata per il giorno 23 settembre.

A seguito di detta proroga, in data martedì 3 settembre, la scrivente comunicava al ricorrente e al difensore la necessità di ricevere la documentazione necessaria entro il 6 settembre in modo da avere il tempo sufficiente per poter analizzare la documentazione e redigere una esaustiva relazione integrativa.

In riscontro a tale richiesta, in data venerdì 13 settembre, la scrivente riceveva una parziale documentazione;

In data 16 settembre, la scrivente si ricoverava in ospedale per sottoporsi ad un intervento chirurgico per il quale era prevista una degenza di 7 giorni, circostanza comunicata agli interessati. Il buon esito dell'intervento e l'assenza di complicazioni permettevano le dimissioni in data 20 settembre.



Visto il termine in scadenza fissato per lunedì 23 settembre, la scrivente non aveva il tempo necessario per poter analizzare la documentazione e redigere l'elaborato integrativo.

Per tempo, già il giorno 15 settembre la scrivente chiedeva una proroga al fine di poter elaborare e presentare una proposta integrata di piano secondo quanto indicato nel provvedimento del giorno 20/07/2019.

Il giorno 16 settembre il Giudice Delegato concedeva una nuova proroga con scadenza il 15 ottobre 2019.

Lo stesso giorno il ricorrente trasmetteva ulteriore documentazione ed il 20 settembre la scrivente riceveva la documentazione completa.

Pertanto, raccolti gli elementi si sviluppava la seguente integrazione sui punti indicati dal Giudice Delegato.

INTEGRAZIONE AL PIANO

L'analisi della nuova documentazione messa a disposizione dal ricorrente e le dichiarazioni da esso rese, offrono la possibilità di dare riscontro alla nota dell'Agenzia delle Entrate nei termini che seguono.

a) Atti dispositivi:

L'Agenzia delle Entrate riscontrava una serie di atti dispositivi posti in essere dai ricorrenti:

Rilievo Agenzia delle Entrate:

Con atto serie IT n 1849 dell'1/8/2016 il sig. Bilotta, allo scopo di garantire il buon fine delle cambiali, loro eventuali proroghe o rinnovazioni, totali o parziali, anche in tagli diversi, in calce descritte, da me emesse qui all'atto, in favore di ALOE Luigi, nato a Cosenza il 2 marzo 1980, codice fiscale: LAO LGU 80C02 D086N, a garanzia della complessiva somma di euro settantacinquemila (euro 75.000) acconsente alla costituzione di un'ipoteca sull'immobile



riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Santo Stefano di Rogliano al foglio 2, p.lla 299 sub 1, cat. D/6, rendita euro 2.478,99;

Interpellato il ricorrente sul punto dichiarava che tali somme erano state elargite dal sig. Aloe Luigi tra il 2009 ed il 2015 tramite diversi acconti e versamenti di contanti di piccola entità (mai superiori ai 2000 Euro), oltre che tramite bonifici bancari, per aiutare il sig. Bilotta nella prosecuzione delle attività sportive e nella realizzazione della struttura Palabilò (**cf. mail del 13/09/2019 All. n. 1) (All. n. 2).**

Il credito a favore del Sig. Aloe è stato inserito, peraltro, nel piano nell'elenco dei crediti privilegiati.

Rilievo Agenzia delle Entrate:

Con atto serie 1T n 11920 del 27/11/2017 il sig. Bilotta Ettore con il consenso della sig.ra Aloe Teresa vende un impianto fotovoltaico denominato ALOE_FV, codice Censip IM_0598417, di potenza nominale pari a 11,99 kW, entrato in esercizio il 15/1/2013, insistente sulla copertura a falde del fabbricato, al terzo piano, confinante con subalterno 4 e con corte del fabbricato per più lati, salvo altri, in Catasto Fabbricati al foglio 2 particella 299 subalterno 5 cat. D/1 rendita euro 660,00 alla società BILPER DI DANIELE BILOTTA & C. - S.A.S P.I. 03386130789 per il prezzo di € 2.000,00;

Interpellato il ricorrente sul punto spiegava che l'impianto fotovoltaico, pur insistendo sulla proprietà del Dott. Bilotta, fornisce lo studio medico ed il palasport, entrambi in gestione alla Bilper Sas. In ottica di razionalizzare la gestione contabile e le spese delle strutture, si decideva di rendere la Bilper Sas contraente e responsabile dei contratti relativi alle utenze di fornitura di energia elettrica.

Sul punto, nell'atto notarile del 16 novembre 2017 redatto davanti al notaio Dott. Matteo Mazzotta, messo a disposizione dal ricorrente (**All.n.3**), si dà atto che l'impianto insistente sulla copertura a falde del fabbricato era stato realizzato a cura e spese della Signora Aloe Teresa ed il pagamento di euro 2.000,00 veniva



corrisposto direttamente in favore di Aloe Teresa su indicazione della parte venditrice.

Rilievo Agenzia delle Entrate:

Con atto IT n 1735 del 20/07/2016 il signor BILOTTA Ettore vende al signor BILOTTA Gaetano, che accetta ed acquista, la piena proprietà' dei diritti pari ad un terzo dell'intero sul terreno agricolo in Santo Stefano di Rogliano (CS), Località Pinicchio, della superficie di metri quadrati undicimilacentotredici (mq. 11.111), dei diritti pari ai due dodicesimi dell'intero sul terreno agricolo in Santo Stefano di Rogliano (CS), Località Pinicchio e Località Mancarelle, della superficie di metri quadrati ventimilacinquecentocinquanta (mq. 20.550), dei diritti pari ad un terzo dell'intero sul terreno agricolo in Mangone (CS), Località Pinicchiello, della superficie di metri quadrati duemilasessanta (mq. 2.060) per € 5.000,00;

Sul punto, interpellato il ricorrente rendeva noto che tale operazione era un ricongiungimento delle proprietà del sig. Bilotta Gaetano, che, a titolo oneroso, rilevava dal fratello Bilotta Ettore alcune piccole proprietà terriere ereditate dai genitori che, mantenendo il frazionamento di proprietà, non avrebbero avuto alcuna funzionalità (**cf. mail del 13/09/2019 All. n. 1**).

Nell'atto notarile del 13 luglio 2016 redatto davanti al notaio Giovanni Lomonaco e messo a disposizione dal ricorrente, si dà atto che il pagamento veniva effettuato mediante assegno bancario tratto in data 15 maggio 2014 (**All. n. 4**).

Rilievo Agenzia delle Entrate:

con atto serie IT n 1178 del 17/05/2016 la sig.ra ALOE Teresa cede al sig. PARISI Francesco, nato a Terravecchia (CS) il 7 ottobre 1956 l'immobile riportato nel Catasto Fabbricati del comune di Roma al foglio 956 p.lla 208 sub 27, zc. 5, cat. A/3, cl. 4, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 113, già gravato di ipoteca per euro 220.000,00. (valore dichiarato euro 188.300,00).

Interpellato il ricorrente sul punto spiegava testualmente che “*tale operazione è riportata integralmente nell'atto notarile allegato, dal quale si evince come il sig.*



Parisi abbia versato negli anni delle somme a titolo di acconto fino al concorrere del totale della somma della compravendita. Tale operazione è stata regolamentata già dal 2013 con compromesso regolarmente registrato” (cfr mail del 13/09/2019 All. n. 1).

Nell’atto notarile in questione redatto davanti al notaio Dott. Giovanni Lomonaco si dà atto delle modalità di pagamento e vengono fornite le indicazioni sui titoli emessi e le operazioni effettuate. In esso si dà atto, inoltre, che i pagamenti a favore della parte venditrice venivano effettuati dal settembre 2013. (All. n .5)

b) Verificare se vi siano debiti ulteriori conseguenti all’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile della BILPER sas e se quest’ultima sia soggetto fallibile

Nel provvedimento del 20 luglio, il Giudice delegato osservava che dalla nota dell’Agenzia delle Entrate con atto serie 1T n. 1101 del 18/04/2019 la sig.ra Aloe Teresa diveniva socia accomandataria (con una quota di partecipazione di euro cinquecento), amministratore e legale rappresentante della società BILPER di Daniele Bilotta & C. – S.A.S. P.I. 03386130789.

Pertanto, si chiedeva alla scrivente di “verificare se vi siano debiti ulteriori conseguenti all’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile della BILPER sas da parte della Aloe e dall’altro valutare se quest’ultima sia soggetto fallibile, ex art.147, co.1, l.f. mediante produzione dei bilanci relativi all’ultimo triennio di attività della predetta società (essendo la fallibilità condizione ostativa all’accesso della procedura di sovraindebitamento ex art. 7, co. 2, l. 3/2012)”.

Di seguito si riporta la tabella che sintetizza i dati contabili di riferimento:



	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	AL 30 GIUGNO 2019
ATTIVO	5.944,44 €	6.419,12 €	9.750,79 €	12.118,38 €	17.334,48 €
DEBITI	73,82 €	- €	2.736,84 €	2.736,84 €	13.495,70 €
RICAVI LORDI	- €	16.755,00 €	34.791,00 €	27.179,27 €	4.797,12 €

Dai dati contabili analizzati e da come si evince dalla tabella sopra riportata, non risultano presenti i requisiti per la fallibilità della BILPER Sas poiché a norma dell'art.1 del R.D. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. 'Legge Fallimentare):

“Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.”

E a norma del comma 9, art. 15, l.f.

“Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.”



Si allegano le situazioni contabili riferite ai tre anni precedenti la procedura (**All. n.6**)

È necessario fare presente che *“la sig. Aloe Teresa ha svolto il ruolo di socio accomandatario all’interno della compagine societaria Bil.Per Sas solo per pochi mesi e per mere ragioni di urgenza per garantire la continuità dell’attività dell’Azienda, in quanto il precedente socio accomandatario Bilotta Daniele ha dovuto lasciare la sua carica, poiché ha sottoscritto un contratto di lavoro subordinato presso una Azienda privata.”* (**cf mail del 13/09/2019 All. n .1**)

Inoltre, interpellato sul punto l’istante dichiarava, altresì, che *“Consulente ci fa presente che la situazione debitoria della Bilper Sas da quando è entrata in carica la Sig. Aloe non ha subito modifiche in aumento”*.

Dunque, per ciò che concerne la posizione debitoria della BILPER Sas, di seguito si riporta il dettaglio dei debiti sorti anteriormente all’ingresso della signora Aloe nella compagine societaria della suddetta società:

- debiti verso fornitori: TELECOM ITALIA SPA € 3.222,58;
- VORWERK FOLLETTO SAS € 896,84;
- debiti a breve termine: finanziamento socio Bilotta Daniele € 7.740,00;
- effetti passivi verso fornitori: € 1.840,00.

Trattasi di debiti chirografari e, allorquando inseriti nel piano saranno soddisfatti al 40% del loro importo solo al soddisfo dei crediti prededucibili e privilegiati. Per ciò che concerne il debito nei confronti del socio Bilotta Daniele, questo, verrà rimborsato non prima degli altri debiti nei confronti dei terzi, così come stabilito dall’art. 2467 c.c.



Tabella: Piano di rientro dei crediti chirografari

CREDITORE	NATURA	IMPORTO	% OFFERTA	IMPORTO OFFERTA	INCIDENZA %	IMPORTO RATA DA N. 1 A N. 8	IMPORTO RATA N. 9
BMW BANK (GRUBER BANK)	CHIROGRAFO	14.294,20 €	40%	5.717,68 €	12%	637,05 €	621,28 €
FINDOMESTIC (KRUK ITALIA)	CHIROGRAFO	23.924,12 €	40%	9.569,65 €	21%	1.066,22 €	1.039,89 €
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CHIROGRAFO	3.335,04 €	40%	1.334,02 €	3%	148,63 €	144,98 €
FUTURO SPA	CHIROGRAFO	19.184,00 €	40%	7.673,60 €	17%	854,97 €	833,84 €
AREA SRL	CHIROGRAFO	3.616,92 €	40%	1.446,77 €	3%	161,19 €	157,25 €
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CHIROGRAFO	1.551,22 €	40%	620,49 €	1%	69,13 €	67,45 €
MATRIX SRL	CHIROGRAFO	16.726,17 €	40%	6.690,47 €	15%	745,43 €	727,03 €
EDILRICO	CHIROGRAFO	22.441,33 €	40%	8.976,53 €	20%	1.000,14 €	975,41 €
AVV. EDILRICO	CHIROGRAFO	3.405,74 €	40%	1.362,30 €	3%	151,78 €	148,06 €
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CHIROGRAFO	70,97 €	40%	28,39 €	0,1%	3,16 €	3,11 €
TELECOM ITALIA SPA	CHIROGRAFO	3.222,58 €	40%	1.289,03 €	2,8%	143,62 €	140,07 €
VORWERK FOLLETO SAS	CHIROGRAFO	896,84 €	40%	358,74 €	0,8%	39,97 €	38,98 €
EFFETTI PASSIVI VERSO FORNITORI	CHIROGRAFO	1.840,00 €	40%	736,00 €	2%	82,00 €	80,00 €
TOTALE		114.509,13 €		45.803,65 €	100%	5.103,30 €	4.977,35 €

NUMERO	BMW BANK (GRUBER BANK)	FINDOMESTIC (KRUK ITALIA)	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	FUTURO SPA	AREA SRL	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	MATRIX SRL	EDILRICO	AVV. TESTA FRANCESCO	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	TELECOM ITALIA SPA	VORWERK FOLLETO SAS	EFFETTI PASSIVI VS FORNITORI	TOTALE RATA
1	637,05 €	1.066,22 €	148,63 €	854,97 €	161,19 €	69,13 €	745,43 €	1.000,14 €	151,78 €	3,16 €	143,62 €	39,97 €	82,00 €	5.103,29 €
2	637,05 €	1.066,22 €	148,63 €	854,97 €	161,19 €	69,13 €	745,43 €	1.000,14 €	151,78 €	3,16 €	143,62 €	39,97 €	82,00 €	5.103,29 €
3	637,05 €	1.066,22 €	148,63 €	854,97 €	161,19 €	69,13 €	745,43 €	1.000,14 €	151,78 €	3,16 €	143,62 €	39,97 €	82,00 €	5.103,29 €
4	637,05 €	1.066,22 €	148,63 €	854,97 €	161,19 €	69,13 €	745,43 €	1.000,14 €	151,78 €	3,16 €	143,62 €	39,97 €	82,00 €	5.103,29 €
5	637,05 €	1.066,22 €	148,63 €	854,97 €	161,19 €	69,13 €	745,43 €	1.000,14 €	151,78 €	3,16 €	143,62 €	39,97 €	82,00 €	5.103,29 €
6	637,05 €	1.066,22 €	148,63 €	854,97 €	161,19 €	69,13 €	745,43 €	1.000,14 €	151,78 €	3,16 €	143,62 €	39,97 €	82,00 €	5.103,29 €
7	637,05 €	1.066,22 €	148,63 €	854,97 €	161,19 €	69,13 €	745,43 €	1.000,14 €	151,78 €	3,16 €	143,62 €	39,97 €	82,00 €	5.103,29 €
8	637,05 €	1.066,22 €	148,63 €	854,97 €	161,19 €	69,13 €	745,43 €	1.000,14 €	151,78 €	3,16 €	143,62 €	39,97 €	82,00 €	5.103,29 €
9	621,28 €	1.039,89 €	144,98 €	833,84 €	157,25 €	67,45 €	727,03 €	975,41 €	148,06 €	3,11 €	140,07 €	38,98 €	80,00 €	4.977,35 €
	5.717,68 €	9.569,65 €	1.334,02 €	7.673,60 €	1.446,77 €	620,49 €	6.690,47 €	8.976,53 €	1.362,30 €	28,39 €	1.289,03 €	358,74 €	736,00 €	

Con l'integrazione dei suddetti debiti della Bilper sas, la durata del piano rimarrà sostanzialmente invariata, come da proposta del 7 luglio 2019, aumentando di appena due mesi e si concluderà con il pagamento del debito nei confronti del socio Bilotta Daniele.

È inoltre necessario aggiungere che seppur dalla visura con data 17 settembre 2019 (**All. n. 7**), la signora Aloe risulta ancora socio accomandatario va considerata la volontà della signora stessa di dimettersi dalla qualità di socio accomandatario così come si evince dalla lettera di dimissioni presentata e che si allega alla presente (**All. n. 8**). Per effetto di tali dimissioni la signora Aloe non sarà più illimitatamente responsabile dei debiti societari.

GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO

Con riferimento ai rilievi mossi nel documento dell'Agenzia delle Entrate, dalla lettura dei documenti e dalle dichiarazioni ricevute si può constatare che gli atti



dispositivi posti in essere sono atti che, seppur fanno riferimento ai cinque anni precedenti, vanno a perfezionare atti posti in essere – con esclusione della vendita dell'impianto fotovoltaico – precedentemente ai cinque anni, con pagamenti ricevuti anch'essi prima o al limite dei cinque anni (2013 - 2014) dalla presentazione della proposta.

Inoltre, con tali atti il ricorrente non si spogliava della posta più rilevante dell'attivo del suo patrimonio che per come oggi è stimato, è pari ad € **1.198.298,29**. Tale importo comprende anche quello relativo all'immobile destinato a dimora della famiglia del ricorrente del valore di € 214.000,00 e la sua disponibilità mensile utile per poter risanare la sua posizione debitoria, come già indicato nella precedente integrazione alla proposta, ammonta ad € **5.103,30**. Un rapporto rata/debito sostenibile.

Per quanto indicato si richiama integralmente a ciò che è stato esposto nella relazione particolareggiata depositata in data 4 giugno 2019 e all'integrazione del 7 luglio 2019.

ATTESTAZIONE

Tenuto conto delle informazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, esaminati i documenti messi a disposizione dai ricorrenti, le informazioni da essi acquisite si attesta la veridicità dei dati contenuti nella proposta, la fattibilità e la convenienza per i creditori dell'accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto.

Si attesta che il documento è composto da 11 pagine e n. 8 allegati.

Con osservanza.

Cosenza, 15 ottobre 2019

Il Professionista incaricato

D.ssa Celestina Foti

